



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

# DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 12 del 28.6.2021

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui anno 2020.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
PIZZOLON Arturo	Presidente	Presente
ANDRETTA Cristina	Vicepresidente	Presente
CARRARETTO Renzo	Componente	Presente
FRANDOLI Valter	Componente	Presente
ROMANO Giuseppe	Componente	Presente

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 28.1.1991 istitutiva del parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 26 giugno 2018 di riorganizzazione dei Parchi regionali.

VISTO il D.P.G.R. n. 48 del 09.04.2021 di nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

PREMESSO CHE:

- con decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.117 c.3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

*"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere*



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

*conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".*

RICHIAMATO il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) il quale dispone in merito al riaccertamento ordinario dei residui, stabilendo in particolare che esso trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente con atto della Giunta, in questo caso dal Consiglio Direttivo dell'Ente, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

CONSIDERATO il particolare periodo che impone limiti alle assemblee, al Collegio dei Revisori è stata trasmessa mail con l'intera documentazione a supporto di questo atto.

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020, il Responsabile del servizio Ragioneria ha condotto un'approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2020 e degli esercizi precedenti.

DATO ATTO che l'Ufficio Ragioneria ha analizzato i residui attivi e passivi individuando formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti; i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

DATO ATTO che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di spesa già impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2020 il cui dettaglio è elencato negli allegati A e B della presente deliberazione.



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

RILEVATO che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui passivi e attivi dell'esercizio 2020, risulta determinato come segue:

Voce Importo

A) Residui attivi reimputati € 3.172,00

B) Residui passivi reimputati € 119.151,34

Fondo Pluriennale Vincolato anno 2021 (B – A) € 115.979,34

di cui FPV parte capitale € 115.979,34

di cui FPV parte corrente € 0,00

RITENUTO pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui passivi e attivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa/entrata in corso, mediante il loro riaccertamento e re-imputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo pluriennale vincolato come sopra illustrato;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTO il decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Amministrativo finanziario e programmazione di regolarità tecnico – amministrativa.

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge.

## **DELIBERA**

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2020, come risulta dagli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2020/2022 e 2021/2023 residui, competenza e cassa risultanti dai prospetti allegati C, D ed E, le economie risultanti da riaccertamento ordinario al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata nell'esercizio 2021;
4. di determinare il fondo pluriennale vincolato al 01 gennaio 2021 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, distintamente per la parte in conto capitale 115.979,34;



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

5. di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui allegato C per complessivi € 115.979,34;
6. di procedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi con imputazione ad avanzo libero come indicato negli allegati A e B;
7. di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2020;
8. di sottoporre il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dell'Ente;
9. di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo finanziario e programmazione ogni atto necessario per l'esecuzione del presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della LR n. 53/1993, come modificata dalla L.R. 42/2018.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Arturo Pizzolon

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Santina Serenella Grande



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui anno 2020.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO – AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
F.to Dott.ssa Santina Serenella Grande